

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

72° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2782) Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione* Pag. 2, 3, 5 e *passim*
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 3, 4, 5 e *passim*

BUCCIERO (AN) Pag. 3, 11, 13 e *passim*
CARUSO Antonino (AN) 14
CIRAMI (CCD) 3, 4, 5 e *passim*
FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo) 5
GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania indep.) 3, 9
GRECO (Forza Italia) 5, 7, 8 e *passim*
MILIO (Misto) 3, 5, 8 e *passim*
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo) 4, 13

I lavori hanno inizio alle ore 8,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2782) *Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2782.

Riprendiamo il seguito dell'esame sospeso nella seduta di ieri. Dal momento che oggi è assente il senatore Meloni, svolgerò io le funzioni di relatore.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione)

1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Sopprimere l'articolo.

5.2

BUCCIERO, CARUSO Antonino

MILIO. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 5.1, da me presentato.

BUCCIERO. Signor Presidente, l'emendamento 5.2, da me presentato insieme al collega Caruso Antonino, identico anche all'emendamento 5.1, presentato dal senatore Milio, propone di sopprimere l'articolo 5, in quanto gli incentivi ai magistrati in esso contenuti appaiono quanto meno eccessivi. Ovviamente – questo è il mio personale convincimento – tali incentivi potrebbero anche essere proposti successivamente all'entrata in vigore della normativa oggi al nostro esame per valutare dapprima gli effetti che produrrà, perchè può darsi che siano già sufficienti gli incentivi previsti dagli articoli precedenti.

Quindi, lo scopo dell'emendamento 5.2 è proprio questo: evitare eccessivi incentivi ai magistrati e valutare la necessità di introdurre ulteriori forme di incentivazione in un secondo tempo – ove occorra – con un altro disegno di legge *ad hoc*.

Di conseguenza, mi sembra che la soppressione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2782 possa allo stato dei fatti essere condivisa anche dagli altri colleghi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, concordo con il parere da lei espresso.

CIRAMI. Signor Presidente, vorrei invece annunciare il mio voto contrario agli emendamenti 5.1 e 5.2, perchè credo che questa forse è la maniera più corretta per incentivare lo spostamento di magistrati in sedi disagiate. Anche se è modificante la mercenarietà degli articoli precedenti, tale forma di remunerazione non sarebbe giustificata se per disagio si intenda una sede priva di strutture per il raggiungimento della quale occorrerebbero delle spese superiori, allora capirei. Ma se il disagio è legato alla particolarità, alla pericolosità o alla mole del lavoro da svolgere, ritengo che la migliore forma di incentivazione sia appunto quella prevista dall'articolo 5.

Per questi motivi sono favorevole al mantenimento dell'articolo 5.

GASPERINI. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario al mantenimento dell'articolo 5.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Rimborso delle spese ai magistrati applicati)

1. Al personale di magistratura applicato per periodi superiori a trenta giorni compete il rimborso delle spese di viaggio tra la sede di servizio e quella di applicazione in ragione di una volta ogni trenta giorni. È, altresì, consentito il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo di *residence* alberghieri della categoria prevista in relazione alla qualifica rivestita.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1

MILIO

Al comma 1, prima delle parole: «Al personale di magistratura» è inserito il periodo seguente: «Ai magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate, agli uditori giudiziari con funzioni destinati alle medesime sedi, nonché».

6.2

PERA, CENTARO, GRECO

CIRAMI. Signor Presidente, vorrei chiedere una spiegazione al rappresentante del Governo in merito al contenuto dell'articolo 6.

Vorrei sapere perchè il rimborso delle spese avviene soltanto dopo il trentesimo giorno di applicazione. Dico questo, perchè un magistrato sostiene determinate spese fin dal primo giorno della sua applicazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se è un rimborso, si presuppone che la spesa sia stata sostenuta.

CIRAMI. In altre parole, se sono applicato per 29 giorni non ho il diritto al rimborso, mentre se supero i 30 giorni sì. Mi pare si tratti di una scelta che non abbia un logico fondamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È una scelta operata dell'Erario.

RUSSO. Signor Presidente, credo che in essa vi sia una *ratio*. Evidentemente, si vuole favorire l'applicazione dalla sede di origine dopo un certo numero di giorni. Quindi, è chiaro che, se il periodo di applicazione è inferiore a 30 giorni, tale rimborso viene meno.

CIRAMI. Se una persona si sposta per 30 giorni, sostiene delle spese di viaggio sia all'inizio che alla fine; ma se vi è un'applicazione che comporta uno spostamento tre volte alla settimana non capisco perchè il rimborso debba avvenire soltanto se il periodo di applicazione supera i 30 giorni. E se è di 29 giorni?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si agevola il bilancio con una periodicità non troppo intensa. Si tratta semplicemente di una scelta.

FASSONE. Vorrei dire al senatore Cirami che al magistrato applicato compete ordinariamente soltanto il rimborso delle spese di viaggio sulla base dei mezzi pubblici e della distanza chilometrica. Inoltre, è necessaria un'autorizzazione particolare per fornirsi di mezzi propri e per avere quelle maggiori comodità nell'ambito dei 30 giorni. Al di là di ciò, essendo qui la comodità estesa, si prevede un rimborso più libero.

Comunque, nell'ambito dei 30 giorni c'è solo il rimborso chilometrico sulla base dei mezzi pubblici.

CIRAMI. Comunque, dichiaro fin d'ora la mia astensione sull'emendamento 6.1.

MILIO. Signor Presidente, dichiaro ovviamente il mio voto favorevole sull'emendamento 6.1. Faccio presente che il testo dell'articolo 6 si inserisce nella logica complessiva del disegno di legge n. 2782 oggi al nostro esame che non condivido; si potrebbe dedurre l'impressione che la giustizia viene appaltata a cottimo, in quanto si spingono i magistrati a spostarsi di sede a furia di assegni di mantenimento, di residenza, di viaggio e via discorrendo.

Nella specie – e concludo – la prima parte della previsione di cui all'articolo 6 sembra peraltro in contraddizione con la seconda, perchè si parla di «rimborso delle spese di viaggio» e più avanti del «rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo di *residence* alberghieri». Mi pare che si spinga un magistrato a fare la navetta, recandosi la mattina nella sede *a quo* e rientrando la sera nella sede *ad quem*.

Ecco le ragioni per le quali propongo la soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge oggi al nostro esame.

GRECO. Ritiro l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 6.

Non è approvato.

Art. 7.

(Tabelle infradistrettuali)

1. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

3-*ter*. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3-*quater*. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-*quinqies*. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-*sexies*. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-*bis*, si osservano le procedure previste dal comma 2».

2. La individuazione degli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere operata dal Consiglio superiore della magistratura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 97 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 25 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

(Incremento del fondo di produttività ed utilizzazione di vetture protette)

1. In considerazione delle particolari e straordinarie esigenze della giustizia, per il personale non dirigenziale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che disimpegna funzioni di assistenza nei processi penali di particolare rilevanza o che svolge funzioni nelle direzioni antimafia, il fondo di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, è incrementato di lire 5.758 milioni per l'anno 1997 e lire 2.879 milioni per l'anno 1998.

2. In sede di contrattazione decentrata di amministrazione, sono definiti i criteri per l'attribuzione delle somme da destinare al personale indicato al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120, 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la parola: «1997» con la parola: «1998» e la parola: «1998» con la parola: «1999».

8.1

CENTARO

GRECO. Aggiungo la mia firma e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. L'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

9.1

MILIO

MILIO. Signor Presidente, la logica dell'emendamento in esame è quella che mi aveva già spinto a presentare altri emendamenti a questo disegno di legge che non condivido affatto perchè, secondo me, è offensivo delle caratteristiche etiche dei magistrati.

In particolare, nell'articolo 9 si prevede che anche agli uditori giudiziari, a far data dal 1° gennaio 1995, cioè con tre anni di decorrenza anticipata, venga corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 2 del disegno di legge.

Ritengo si tratti di una capitolazione della politica e del Parlamento, laddove si pensi - mi dispiace affrontare la questione in questa sede - che i parlamentari hanno sospeso l'operatività del provvedimento che prevedeva un incremento del loro stipendio al fine di evitare prevedibili polemiche. Oggi c'è una capitolazione con la concessione di tre anni di indennità agli uditori giudiziari. Mi piacerebbe vedere se lo stesso riguardo si avrà nei confronti di chi percepisce solo 800 mila lire ogni due mesi ed è costretto a vivere con quella somma. I giovani uditori giudiziari avranno anni di rimborso spese, vetture blindate e probabilmente l'assicurazione di una candidatura!

GRECO. Signor Presidente, pur condividendo lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Milio, mi permetto di chiedere al Governo se non sia il caso di trovare la strada, quanto meno, per modificare la data di decorrenza dell'indennità, spostandola dal 1° gennaio 1995 al 1° gennaio 1996.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con la proposta del senatore Greco che sembra molto ragionevole.

Presento pertanto il seguente emendamento che la recepisce:

Al comma 1, sostituire la parola: «1995» con l'altra: «1996».

9.2

IL GOVERNO

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Chiedo al senatore Milio se per caso, a seguito della presentazione dell'emendamento 9.2, intende ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo.

MILIO. Non cambia nulla se non vogliamo far cambiare nulla.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.2 e contrario sull'emendamento 9.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

GASPERINI. Signor Presidente, sono contrario a tutto il disegno di legge perchè, così come diceva anche il senatore Milio, lo ritengo un insulto alla classe dei magistrati.

Facevo ieri l'esempio dell'ufficiale...

CIRAMI. I magistrati sono uomini.

GASPERINI. Anche gli ufficiali e i soldati sono uomini.

Dicevo, facevo l'esempio dell'ufficiale il quale si rifiutasse di partecipare a una battaglia se non previo aumento dello stipendio perchè la battaglia è pericolosa. O del pompiere che si rifiuta di spegnere l'incendio, a meno che non abbia un incentivo economico, perchè le fiamme sono troppo intense.

Sono contrario a tutto, però sono favorevole all'articolo 9: se dobbiamo dare soldi a tutti diamoli anche all'ultimo gradino della scala. È un principio di democrazia. Non condivido il disegno di legge *in subiecta materia*, però a questo punto diamo i soldi a tutti, anche ai ragazzini che iniziano la carriera: *par condicio* per tutti, almeno ci sarà qualcosa di giusto nella legge.

CIRAMI. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario all'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

CIRAMI. Annuncio il mio voto favorevole.

GRECO. Anch'io, signor Presidente, annuncio naturalmente il mio voto favorevole.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 13.127 milioni per l'anno 1997, in lire 19.070 milioni per l'anno 1998 e in lire 25.281 milioni per l'anno 1999, in lire 6.400 milioni per l'anno 2000, in lire 6.019 milioni per l'anno 2001, in lire 5.256 milioni per l'anno 2002 ed in lire 5.065 milioni a regime, si provvede, per il triennio 1997-1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge».

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19.070 milioni per l'anno 1998, in lire 25.281 milioni per l'anno 1999 e in lire 23.945 milioni per l'anno 2000, in lire 22.518 milioni per l'anno 2001, in lire 16.795 milioni per l'anno 2002 ed in lire 16.604 milioni a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

10.2

IL RELATORE

Sull'emendamento 10.1 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

MILIO. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 10.1.

GRECO. Appongo la mia firma all'emendamento 10.2.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento 10.1. Do per illustrato l'emendamento 10.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.

BUCCIERO. Signor Presidente, a pagina 43 del fascicolo di documentazione sul disegno di legge n. 2782 oggi al nostro esame ho letto la relazione tecnica.

Ora, poichè l'articolo 6 è stato soppresso, mi pare che a copertura dello stesso erano state stanziare alcune centinaia di milioni di lire, ritengo che tale copertura debba essere rivista.

GRECO. Signor Presidente, prendo spunto da ciò che ha detto il senatore Bucciero, richiamando il fatto che vi è una qualche incongruenza

nel testo dell'articolo 8, già approvato; per cui è necessario procedere ad un vero e proprio coordinamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Sì, senatore Greco, sono d'accordo anch'io sul fatto che al termine dell'esame dell'articolato si dovrà procedere ad un coordinamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Passeremo tra breve alla fase del coordinamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Meloni e Greco.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame all'articolo 11:

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo ora ad esaminare e votare la seguente proposta di coordinamento all'articolo 1:

All'articolo 1, al comma 3, sopprimere le parole: «per il 1997 e».

Coord. 1

IL RELATORE

La metto ai voti.

È approvata.

BUCCIERO. Signor Presidente, per quanto riguarda un inevitabile coordinamento al comma 1 dell'articolo 8, e precisamente delle parole «lire 5.758 milioni per l'anno 1997 e», debbo rilevare che ci sarà stata una *ratio* nel prevedere tale cifra spendibile per il 1997 mentre si indica la cifra di 2.879 milioni di lire per l'anno 1998.

Quindi, bisognerebbe approfondire la questione: dall'articolo 8 si rileva che la somma da spendere per il 1997 è il doppio della somma stanziata per il 1998. Quindi, o si invertono le somme...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. O si fanno slittare gli stanziamenti!

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Bisogna agire sul meccanismo della data e far slittare i finanziamenti. Questo è un coordinamento perchè si tratta di somme non spendibili.

BUCCIERO. Se operiamo un coordinamento, occorrerebbe allora sopprimere una parte di tale finanziamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Infatti, potrebbe essere questa una proposta di coordinamento.

Ricordo che l'emendamento 8.1, ritirato dal senatore Greco, dopo che vi aveva aggiunto la sua firma, prevedeva lo slittamento dei due finanziamenti, relativi al 1997 e al 1998, rispettivamente al 1998 e al 1999. L'emendamento è stato ritirato e di conseguenza non abbiamo alternative se non quella di presentare una proposta di coordinamento *ad hoc*.

Questo è il punto vero. L'emendamento 10.2 che abbiamo approvato ha già scontato la perdita dell'accantonamento per il 1997.

RUSSO. Signor Presidente, personalmente non ho le idee molto chiare su questo punto e se anche la Commissione concorda potremmo sospendere la votazione. Forse sarebbe opportuno che il Governo ci dicesse qualcosa a questo proposito, visto che non abbiamo ancora votato il disegno di legge nel suo complesso.

Mi sembra opportuno fare una pausa fino ad oggi pomeriggio affinché il Governo valuti a fondo la questione ed eventualmente presenti un emendamento aggiuntivo, in maniera tale da non votare una legge che altrimenti incontrerebbe difficoltà oggettive di applicazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che la proposta del senatore Russo possa essere accolta.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Non tralascerei questo tentativo. Poichè ci troviamo nella fase del coordinamento e stiamo affrontando una questione finanziaria delicata forse è opportuna una pausa di riflessione per trovare una soluzione idonea.

CARUSO Antonino. Non mi sembra che la proposta del senatore Russo si inserisca nella fase del coordinamento. Egli, infatti, ha ventilato l'ipotesi che il Governo presenti un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Noi abbiamo il vincolo dell'emendamento 10.2, che abbiamo approvato e che, peraltro, va ulteriormente approfondito. Tuttavia, preso in sè il problema relativo all'articolo 8, è chiaro che anche il coordinamento è in un certo senso un emendamento.

Il testo così come è stato fino adesso approvato non regge; dobbiamo perfezionarlo, naturalmente senza stravolgere le parti già approvate.

Il coordinamento non può innovare, ma in sè è un emendamento, tant'è che lo mettiamo ai voti. Il problema è la natura dell'emendamento: è di coordinamento quando serve ad eliminare una discrasia e non ad inserire una innovazione.

CARUSO Antonino. Una discrasia lessicale.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Anche concettuale perchè ci sono contrasti tra due parti del disegno di legge. Se sulla base del criterio dell'intangibilità lasciassimo il testo così com'è, licenzieremmo un provvedimento incoerente, con una espressione che non regge se letta insieme alle altre.

Poichè questo aspetto comunque non è chiaro, è forse opportuno rinviare il voto ad oggi pomeriggio.

CARUSO Antonino. Non sono contrario a rinviare il voto ad oggi pomeriggio. Quello che mi preoccupa è l'eventuale emendamento aggiuntivo del Governo, su cui ci sarà opposizione.

CIRAMI. Non si tratterà di un emendamento aggiuntivo; si tratterà di un aggiustamento finanziario.

BUCCIERO. Questa Commissione si è già espressa più volte sul coordinamento dei disegni di legge e qualcuno di noi si sente anche una vittima. Personalmente, come relatore, ho subito la senatrice Salvato che sollevò una questione su tale materia che io, però, *obtorto collo* accettai.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Se nessun altro domanda di parlare, sospendiamo i nostri lavori che saranno ripresi oggi pomeriggio, alle ore 15.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI

